



COMUNE DI GONI

Provincia di Sud Sardegna

Via Roma, 27 09040 GONI

Tel 070/982114 C.F.80010850925 P IVA 01333070926

Prot. n. del

BANDO DI CONCORSO

Legge Regionale n. 13 del 6.04.1989 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione Bando di Concorso per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P) ubicati nel Comune di Goni

ART.1

INDIZIONE DEL BANDO

1. A seguito della Determinazione del Responsabile del Settore delle Politiche Sociali n. 123 del 20/07/2021, è indetto, ai sensi dell'art. n. 4 della L.R. n.13 del 6 aprile 1989, e successive modifiche ed integrazioni, il bando di concorso valevole per la graduatoria generale e per le sub graduatorie, finalizzate all'assegnazione di n. 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova edificazione disponibili nel Comune di Goni;
2. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 13/89, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartamenti alle forze dell'ordine e, in genere, per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità;

Art. 2

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1. Può partecipare al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi possiede i seguenti requisiti:
 - a) **Cittadinanza Italiana o di Paese della Comunità Europea**, e, nei limiti del 10% degli alloggi disponibili, a cittadini di Stato extra - comunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto Salvini), residenti da almeno cinque anni nel Comune di Goni;
 - b) **Residenza anagrafica da almeno cinque anni ininterrottamente o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Goni** salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. (*si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale*);

Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991, n. 7, articolo 2, sono considerati sardi emigrati:

- a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;*
- b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.*

c) **Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione** su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito del territorio di assegnazione.

È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art.13 della Legge 27.07.1978, n. 392, non sia inferiore a:

- 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- 60 mq. per 3-4 persone;
- 75 mq. per 5 persone;
- 95 mq. per 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di 1 vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'art. 9 punto b. 2.2) della legge medesima;

d) **Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c)**, su uno o più alloggi, anche se inadeguati e ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge 27.07.1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito di assegnazione. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa legge n. 392/1978, con l'applicazione dei parametri indicati nell'art. 2 lettera d) della L.R. n. 13/1989;

e) **Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà** immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) **Reddito annuo complessivo del nucleo familiare** non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 05.08.1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, pari attualmente a €. **14.573,00** (Deliberazione Giunta Regionale 7/34 del 26 febbraio 2021 approvata in via definitiva dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/10 del 23 aprile 2021) salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando. Il reddito complessivo di riferimento è dato da quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepito, ivi compresi quelli esentasse. Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico; agli stessi fini qualora la formazione del reddito predetto concorrano redditi dal lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%;

g) **Non aver ceduto, in tutto o in parte**, fuori dei casi previsti dalla Legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice;

h) **Non occupare**, senza le autorizzazioni previste, un alloggio di ERP;

i) **Non trovarsi** nella condizione di cui all'art. 5, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, il quale recita "1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva";

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (cd. Cirinnà), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e degli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio anche ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (cd. Cirinnà), gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
3. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c) d), e), g) h) e i) di cui al precedente punto 2.1, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 13/1989 per quanto riguarda quello relativo al reddito;
4. Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente punto; tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda;
5. Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

Art.3

SUB GRADUATORIE

1. Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub graduatorie:

a) Anziani: nuclei familiari di non più di 2 componenti o persone singole che alla data del bando abbiano superato il 60° anno di età; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;

b) Giovani coppie: nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre due anni dalla data di presentazione della domanda ovvero costituito da coppie che intendono contrarre matrimonio - unione civile entro un anno dalla data di presentazione della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

c) Invalidi e portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (portatori di handicap);

2. La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

a) ad anziani, giovani coppie, persone singole, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie non superiore a mq. 45, da ripartirsi tra tali categorie secondo le quote minime indicate dalla Regione nei programmi di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, e per gli anziani in una percentuale in ogni caso non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati;

b) agli invalidi e portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 27.04.1978, n. 384.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ai sensi della L.R. n.13/89 art.14, comma 1 di richiedere all' Amministrazione Regionale eventuali quote di riserve sugli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa esistenti alla data del bando quali:

- sfratti esecutivi, non intimati per inadempienza contrattuale;
- sistemazione di emigrati o di profughi;
- donne vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari;
- pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità;
- sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, che non siano occupate abusivamente o senza titolo;
- trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine (su formale richiesta dei Comandi Provinciali di appartenenza);
- altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità

Art.4

CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione degli alloggi è stabilito dalla L.R. 06.04.1989, n. 13 come modificata dalla L.R. 28.05.1990, n. 14 e dalla L.R. 05.07.2000, n. 7.

Art. 5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione al Bando devono essere redatte esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune e devono essere munite di marche da bollo di € 16,00 e presentate entro il termine tassativo del **30 dicembre 2021**.

Le domande di partecipazione al bando, dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata alla *"Sindaca del Comune di Goni, Via Roma 27, 09040, Goni (SU)"*. Sulla busta, a pena di esclusione dovrà essere indicata, oltre al mittente, la seguente dicitura: **"Contiene domanda per l'assegnazione alloggi ERP nel Comune di Goni"** e trasmessa con le seguenti modalità:

- Spedita a mezzo del servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale di spedizione;
- Consegnata a mano (comunque in busta chiusa riportante la dicitura sopra indicata) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Goni.

Le domande potranno essere scaricate dal sito istituzionale del Comune www.comune.goni.ca.it

In caso di spedizione tramite lettera raccomandata farà fede la data del timbro postale di spedizione, ai fini della valutazione del rispetto dei termini.

2. **Indicazione del numero di codice fiscale.** Il richiedente e tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare devono obbligatoriamente indicare nel modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale, se di nazionalità italiana.

3. Documentazione da allegare o dichiarare nelle forme prescritte dalle leggi vigenti:

- a) Certificato di stato di famiglia, di cittadinanza e di residenza, rilasciati dal Comune in data non anteriore a quella di pubblicazione del Bando di concorso integrativo;
- b) Gli interessati facenti parte di nuclei familiari in coabitazione, inoltre, sono tenuti a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di famiglia;
- c) Sono esonerati dall'obbligo di presentare i certificati di cui al punto a) i richiedenti che non rientrano nei casi di coabitazione di cui al punto b), gli iscritti ai registri anagrafici del Comune di Goni, per i quali l'Amministrazione provvederà d' Ufficio ai sensi dell'articolo 10, 2° comma, della L. 4/1/68, n. 15, del 3° comma dell'art. 18 della L. 7/08/90, n. 241 e della L.R. 22/08/90, n. 40.

4. Per ogni persona indicata nella domanda:

- Per i lavoratori dipendenti:
 - Modello CU, modello Unico o 730 (se presentato) relativo all'anno solare precedente la presentazione della domanda;
 - Dichiarazione del Datore di lavoro indicante le persone e i periodi per i quali sono stati erogati gli assegni familiari;
- Per i lavoratori autonomi:
 - Denuncia dei redditi, (se presentata) relativa all'anno solare precedente la presentazione della domanda;
- Per i pensionati:
 - Copia modello RED, modello Unico o 730 (se presentato) relativo all'anno solare precedente la presentazione della domanda;
 - Certificato di pensione relativo all'anno solare precedente la presentazione della domanda;
- Per i disoccupati o gli inoccupati di cerca di prima occupazione:
 - Certificato rilasciato dal Centro Servizi per il Lavoro attestante i periodi di disoccupazione nell'anno solare precedente la presentazione della domanda;
 - Fotocopia della scheda anagrafica;
- Per gli studenti:
 - Dichiarazione dell'Istituto scolastico attestante l'iscrizione e la regolare frequenza, ed indicante se trattasi di corso diurno o serale;
- Per il concorrente e gli altri componenti il nucleo familiare di maggiore età:
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata nei modi previsti dagli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal concorrente e dagli altri componenti il nucleo familiare di maggiore età, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto art. 2 .1 lettere c),d),e), f), g), h) e i) del presente bando.
La dichiarazione mendace comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salvo l'applicazione della legge penale.
 - Per i conviventi di cui all'art. 2.2 del presente bando di concorso, l'ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ivi prevista.
- Per gli emigrati:
 - Dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi ai sensi dell'art. 2.punto 1 lettera b) del presente bando;
- Per gli stranieri:
 - Dichiarazione consolare l'attestante esistenza di condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;

5. Documentazione relativa alle situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, come indicato nell'apposito modulo di presentazione della domanda:
- Per le categorie speciali:
 - Oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini dev'essere comprovata l'appartenenza ad una o più categorie speciali con la conseguente documentazione:
 - a) Famiglie di nuova formazione:
Certificato di matrimonio; nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda, dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei nubendi;
 - b) Portatori di handicap ed invalidi: certificato attestante l'handicap e l'invalidità, rilasciata dalla ASL competente;
6. Tutta la citata documentazione dev'essere allegata alla domanda. L'omessa presentazione, anche di uno solo dei predetti documenti, potrà comportare l'esclusione dal concorso.

Art. 6

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Le graduatorie generali di assegnazione sono formate, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo. Per quanto concerne il reddito vedi art. 2 punto 1 lettera f) del bando, è diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico; agli stessi fini qualora la formazione del reddito predetto concorrano redditi dal lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%;

2. Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate, a norma dell'art. 13 della L.R. 13/89, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata;

3. I punteggi sono così attribuiti:

a) **Condizioni soggettive (massimo 8 punti):**

	<u>Condizioni soggettive</u>	<u>Punteggio</u>
1)	<p>Reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art.21 della legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modificazioni e integrazioni (Deliberazione Giunta Regionale 7/34 del 26 febbraio 2021 approvata in via definitiva dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/10 del 23 aprile 2021 fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando):</p> <p>a. non superiore a € 1.585,00 annue per persona</p> <p>b. superiore a € 1.585,00 e non superiore a € 2.642,00 annue per persona</p>	<p>2</p> <p>1</p>
2)	Nuclei familiari composti da 5 o più unità.	1
3)	<p>Anziani: richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.</p> <p><i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 6)</i></p>	1
4)	<p>Giovani coppie: famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno.</p> <p><i>N.B.: Questo punteggio è attribuibile purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.</i></p> <p><i>Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 6)</i></p>	1
5)	<p>Invalidi e portatori di handicap: presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti (da certificare), che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa:</p> <p>a. da 1/3 a 2/3 (invalidi)</p> <p>b. superiore a 2/3 (portatori di handicap).</p> <p><i>N.B.: I punteggi non sono cumulabili tra loro.</i></p>	<p>2</p> <p>3</p>
6)	<p>Emigrati e Profughi: nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando.</p> <p><i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti 3) e 4)</i></p>	2

b) Condizioni oggettive (massimo 10 punti):

	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:	Punteggi o
1)	Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico/strutturali ed igienico/sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'Assistenza pubblica (condizione molto grave). <i>N.B.: Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto 1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti 3) e 5).</i>	4
2)	Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave). <i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con il punteggio di cui al punto 4) e 5)</i>	2
	<i>Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto 1) derive dall'abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.</i>	
3)	Abitazione in alloggio antigiene , ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi. <i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al punto 1) e 5).</i>	2
4)	Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando, in particolare: Abitazione in alloggio sovraffollato: a) da due persone a vano utile; b) da tre persone a vano utile; c) da quattro persone a vano utile. Ai fini di tale calcolo si deve dividere il numero dei componenti del nucleo familiare per il numero dei vani utili indicati nel verbale ASL; il numero risultante verrà arrotondato all'unità superiore. Il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, punto c) della L.R. 13/89, se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della domanda, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato. <i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al punto 2) e 5).</i>	2 3 4
5)	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale , di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio. <i>N.B.: Il punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui al punto 1), 2), 3) e 4) ovvero non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.</i>	4

Art.7

STANDAR E MODALITA' DI SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

7.1 Gli alloggi che si renderanno disponibili saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, e sulla base della corrispondenza tra tipologia di alloggio (rispetto agli standard abitativi regionali di cui all'art.2 della L.R.n. 13/1989 e s.m.i.) e numero di componenti di nucleo;

7.2 Assegnazioni in deroga sono tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore Goni, Via Roma 27, telefono 070/982114, PEC: protocollo.goni@servizipostacert.it, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno;

7.3 La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare è compiuta dagli assegnatari, o da persona espressamente e specialmente delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi precedenti;

7.4 I concorrenti utilmente collocati in graduatoria potranno rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione;

7.5 In caso di mancata presentazione o di rinuncia non adeguatamente motivata, l'assegnatario decade dall'assegnazione e, pur rimanendo inserito nella graduatoria, potrà essere convocato in successivo momento allo scorrere della stessa;

7.6 A seguito del provvedimento di assegnazione e della stipula dell'atto con l'Ente gestore, l'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni o, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro 60 giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza;

7.7 L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dell'assegnazione. Qualora si tratti di alloggi di risulta, gli stessi devono essere assegnati ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria e da questi **occupati stabilmente entro e non oltre tre giorni dalla consegna.**

Art. 8

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente, ovvero dagli eventuali motivi di esclusione, sarà pubblicata nelle seguenti sedi:

- Albo Pretorio / Sito istituzionale del Comune di Goni;
- Azienda Regionale per l'Edilizia abitativa di Cagliari.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione delle graduatorie e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria, e ne sarà data più ampia notizia mediante pubblicazione sul sito del comune www.comune.goni.ca.it.

La graduatoria indicherà altresì le modalità ed i termini per il ricorso ai fini della formazione della graduatoria definitiva.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la competente commissione formulerà la graduatoria definitiva, previo sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria definitiva verrà pubblicata con le medesime formalità stabilite per quella provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.

Art. 9

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali" si informano i cittadini che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi E.R.P.

Art.10

NORME FINALI

La copia integrale del Bando è affissa all'Albo Pretorio e trovasi a disposizione degli interessati unitamente al modulo di domanda presso l'ingresso del Comune di Goni e l'Ufficio A.R.E.A. Distretto di Cagliari.

- Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del **30 dicembre 2021** tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale di spedizione;
- Consegnata a mano (comunque in busta chiusa riportante la dicitura sopra indicata) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Goni.

Le autocertificazioni contenenti una o più dichiarazioni false comporteranno l'esclusione dalla graduatoria e la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla R.L. 13/89 e s.m.i.

Goni, 28/09/2021

Il Responsabile del Settore delle Politiche Sociali
Giovanni Maria Cabras

